

---

## 2.6 Garanzia di qualità

### Garanzia di qualità

Il [Decreto Legislativo 40/2017](#) che istituisce il Servizio civile universale contiene una serie di standard di qualità e modalità di controllo volte ad assicurare la qualità, l'efficienza e l'efficacia del programma.

Gli enti pubblici e privati che attuano i progetti di servizio civile, per poter iscriversi all'Albo del Servizio civile universale, devono possedere una serie di requisiti relativi alla capacità organizzativa, come per esempio una dotazione di personale qualificato, e un certo numero di sedi di attuazione in Italia e all'estero (Art. 11).

Le procedure per la selezione degli operatori volontari devono avvenire attraverso bandi pubblici nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione e attraverso apposite commissioni (Art. 15).

Il Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale effettua inoltre:

- Controlli sulla gestione delle attività svolte dagli enti di servizio civile (Art. 20);
- Una valutazione dell'impatto dei programmi di intervento sui territori e sulle comunità locali interessate (Art. 21), sulla base dei criteri stabiliti dal [Decreto del 23 luglio 2019](#) del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- Verifiche ispettive sulle attività svolte dagli enti per assicurare il rispetto delle norme per la selezione e l'impiego degli operatori volontari (Art. 22).

Agli operatori volontari è assicurato un periodo di formazione di almeno 80 ore al fine di assicurarne le competenze necessarie per offrire un servizio di qualità agli utenti e alla comunità (Art. 16).

È stata istituita inoltre una [rappresentanza degli operatori volontari](#), articolata a livello nazionale e regionale, con l'obiettivo di garantire il costante confronto degli operatori volontari con il Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale (Art. 9).